



INFORMAZIONI  
AMMINISTRATIVE ED  
APPROFONDIMENTI

CONFEDERAZIONE DELLE PROVINCE E DEI COMUNI DEL NORD

SUPPLEMENTO AL  
N. 4

23 febbraio 2015

Reg. Tribunale di Milano n. 51  
del 1° marzo 2013

**IN QUESTO NUMERO**

***ANTICORRUZIONE***

***PROTOCOLLI DI LEGALITA'  
PATTI PER L'INTEGRITA'***

***PER L'AFFIDAMENTO  
DI COMMESSE PUBBLICHE***

***Legge 06.11.2012 n. 190***

SEDE CENTRALE - Piazzale Risorgimento n. 14 - 24128 BERGAMO

Tel. 035/40.35.40 - Fax 035/25.06.82 - C.F. 95100580166

[www.conord.org](http://www.conord.org)

[conord@conord.org](mailto:conord@conord.org)

***PATTI PER L'INTEGRITA'  
PROTOCOLLI DI LEGALITA'  
PER L'AFFIDAMENTO  
DI COMMESSE PUBBLICHE***

### **Patti per l'integrità**

L'art. 1 comma 17 della L. 190/2012 prevede che le pubbliche Amministrazioni e le stazioni appaltanti sono di regola tenute a predisporre e ad utilizzare protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse.

In tal caso le pubbliche Amministrazioni e le stazioni appaltanti possono inserire negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità è causa di esclusione dalla gara e/o di risoluzione del contratto.

La norma sopra citata consente di introdurre negli atti di gara sanzioni specifiche collegate al mancato rispetto di patti di integrità, rispettando, in tal modo, i limiti fissati dall'art. 46, comma 1 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.

L'obiettivo è quello di conformare i comportamenti dei soggetti coinvolti nelle procedure di gara e nell'esecuzione dei contratti ai principi di reciproca lealtà, di trasparenza e correttezza, principi che costituiscono precisi valori cui l'Amministrazione deve richiamarsi nello svolgimento della propria attività nel settore delle commesse pubbliche, al fine di

assicurare la migliore tutela possibile dell'interesse pubblico, la corretta gestione delle risorse e, nel contempo, il corretto dispiegarsi della concorrenza a garanzia dei tanti operatori economici che condividono e assumono come propri i medesimi valori nello svolgimento della loro attività.

La materia è di evidente competenza del Responsabile Anticorruzione che deve presidiare questi aspetti predisponendo, ad esempio il "Patto di integrità" tra l'Ente e gli operatori economici partecipanti alle gare.

Il Patto d'Integrità stabilisce la reciproca obbligazione da parte del Comune e degli operatori economici che partecipano alle gare, di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espreso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione di un contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Il Patto di Integrità è valido e vincolante per l'operatore economico dal momento della partecipazione alla gara sino alla completa esecuzione del contratto.

Il documento dovrà essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da

ciascun operatore economico che partecipa ad una qualsiasi procedura di gara/affidamento indetta dall'Amministrazione comunale, compresi gli affidamenti diretti, le concessioni e, ove tecnicamente possibile, tutte le procedure istruite mediante il ricorso al mercato elettronico.

Il "Patto di integrità" potrà applicarsi anche a tutte le procedure sopra e sotto soglia, relative a:

lavori a scomuto parziale o totale degli oneri di urbanizzazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 1, lettera g) e dell'art. 122, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

nonché a lavori scaturenti da accordi convenzionali, comunque denominati, compresi gli Accordi di Programma stipulati tra privati e Amministrazione Comunale.

### **Protocolli di legalità**

Con la Direttiva del 23 giugno 2010 "Controlli antimafia preventivi nelle attività «a rischio» di infiltrazione da parte delle organizzazioni criminali", il Ministero dell'Interno ha inteso stimolare il controllo delle attività più vulnerabili legate al ciclo di realizzazione delle opere pubbliche, volto a comprendere anche una serie di prestazioni e forniture di beni e servizi formalmente esenti da verifiche e, tuttavia, particolarmente esposte al pericolo di infiltrazione mafiosa, invitando alla sottoscrizione

di Protocolli di legalità tra Comuni e Prefetture con i seguenti contenuti:

1) previsione dell'obbligo, a carico dell'appaltatore, di comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento, con riguardo alle seguenti forniture e servizi:

Trasporto di materiali a discarica  
Trasporto e smaltimento di rifiuti  
Fornitura e trasporto di terra e materiali inerti  
Fornitura e trasporto di calcestruzzo;  
Fornitura e trasporto di bitume  
Fornitura di ferro lavorato  
Fornitura con posa in opera (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)  
Noli a freddo di macchinari  
Noli a caldo (qualora il contratto non debba essere assimilato al subappalto ai sensi dell'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)  
Autotrasporti  
Guardiania di cantieri  
Servizi di vitto ed alloggio alle maestranze impiegate nell'esecuzione dei lavori

2) previsione dell'obbligo, a carico della stazione appaltante, di comunicare al Prefetto l'elenco delle imprese di cui al punto precedente, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia, da espletarsi anche attraverso il ricorso al potere di accesso ai cantieri di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo n. 490/94;

3) previsione della clausola risolutiva espressa - da attivare in caso di informazioni antimafia positive - al fine di procedere automaticamente alla revoca dell'autorizzazione del sub-contratto e alla automatica risoluzione del vincolo;

4) in caso di automatica risoluzione del vincolo, previsione di una penale, pari al 10% del valore del sub-contratto, a titolo di liquidazione forfettaria dei danni, salvo il maggior danno.

Il Ministero dell'Interno inoltre invita ad inserire nei protocolli di legalità le seguenti clausole antimafia :

1) tutti gli affidamenti a valle dell'aggiudicazione principale devono essere subordinati all'acquisizione delle informazioni antimafia di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998;

2) per i sub-contratti di importo inferiore a quello indicato nel richiamato art. 10, comma 1, lettera c) del Dpr n. 252/1998, l'autorizzazione di cui all'articolo 118 del Dlgs n. 163/2006 può essere rilasciata previa esibizione del certificato camerale con l'apposita dicitura antimafia, ferma restando la successiva acquisizione delle informazioni prefettizie;

3) le verifiche e l'acquisizione delle informazioni antimafia devono essere estese anche alle tipologie di prestazioni non inquadrabili nel sub-appalto.

4) previsione dell'obbligo per la stazione appaltante di valutare le cd. informazioni supplementari atipiche - di cui all'art. 1-septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni - ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 11, comma 3, del richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 252/1998.

Per quanto concerne invece altri due aspetti sensibili (quali la tracciabilità dei flussi finanziari e l'identificazione degli uomini e dei mezzi impegnati nell'esecuzione delle opere), la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", ha previsto ulteriori misure specifiche volte a presidiare proprio questi aspetti. Infatti i pagamenti in forma non tracciabile possono costituire l'anticamera di comportamenti poco trasparenti ed inoltre la conoscenza dei nominativi delle aziende impegnate nella realizzazione dell'opera edilizia privata è elemento di trasparenza.

Tutte le disposizioni sopra richiamate, riguardano l'esecuzione di opere pubbliche e non anche l'esecuzione di opere private, ma nell'ordinamento italiano non c'è norma che vieti di estendere le norme regolanti l'esecuzione di opere pubbliche anche alla realizzazione di opere private nella cui realizzazione i fenomeni di

infiltrazione malavitosa possono essere più facilmente riscontrabili, in quanto la natura e la forma dei contratti di appalto e subappalto non è regolata da norme specifiche se non dal codice civile e la forma dei pagamenti è a volte lasciata alla libera contrattazione tra le parti.

Si riporta di seguito uno schema di proposta di deliberazione per l'adozione di uno schema di Patto di integrità Protocollo di legalità tra il Comune e gli operatori economici.

### La Giunta Comunale

Richiamata la deliberazione n. \_\_\_ del \_\_\_ di approvazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2014-2016 ed i relativi allegati;

Dato atto che una delle azioni contenute nel citato piano triennale prevede il ricorso allo strumento del "patto di integrità" secondo quanto previsto dalla L. 190/2012;

Richiamato a tal fine l'art. 1 comma 17 della L. 190/2012 e dato atto che le pubbliche Amministrazioni e le stazioni appaltanti sono di regola tenute a predisporre ed utilizzare protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse; in tal caso le pubbliche Amministrazioni e le stazioni appaltanti possono inserire negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di

integrità è causa di esclusione dalla gara e/o di risoluzione del contratto; Rilevato pertanto che la norma sopra citata consente di introdurre negli atti di gara sanzioni specifiche collegate al mancato rispetto di patti di integrità, rispettando, in tal modo, i limiti fissati dall'art. 46, comma 1 bis del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. ;

Atteso che alla luce di quanto sopra esposto il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza ha elaborato il documento denominato "Patto di integrità tra Comune e operatori economici partecipanti alle gare" con l'obiettivo di conformare i comportamenti dei soggetti coinvolti nelle procedure di gara e nell'esecuzione dei contratti ai principi di reciproca lealtà, di trasparenza e correttezza;

Preso atto che i principi sopra descritti costituiscono precisi valori cui l'Amministrazione impronta la propria attività nel settore delle commesse pubbliche al fine di assicurare la migliore tutela possibile per l'interesse pubblico alla corretta gestione delle risorse e, nel contempo, il corretto dispiegarsi della concorrenza all'interno del mercato delle commesse pubbliche a garanzia dei tanti operatori economici che condividono e assumono come propri i medesimi valori nello svolgimento della loro attività;

Rilevato che in esito all'approvazione del citato patto di integrità il

Responsabile Anticorruzione e Trasparenza provvederà a rendere le necessarie istruzioni a tutta la Struttura dell'Amministrazione Comunale per la concreta applicazione dello stesso nelle singole procedure;

Ritenuto, pertanto, di approvare lo schema di patto di integrità in esame;

Visti:

- il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m. e il relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e s.m.;
- la Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.;

Acquisiti i prescritti pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n.267 e dato atto che la presente deliberazione non presenta profili di rilevanza contabile e non necessita pertanto l'espressione del parere di regolarità contabile;

Con voti unanimi, favorevoli

### DELIBERA

- 1) di approvare il documento recante "Patto di integrità tra Comune e operatori economici partecipanti alle gare" redatto dal Responsabile Anticorruzione e Trasparenza, che si allega;
- 2) di stabilire che al Patto di integrità di in oggetto sia data adeguata pubblicità mediante pubblicazione sul sito dell'Amministrazione comunale;

3) di dare atto che il "Patto di integrità" di cui al presente atto si applica a tutte le procedure di gara nonché agli affidamenti diretti di cui al codice degli appalti, alle concessioni comprese, ove tecnicamente possibile, tutte le procedure esperite mediante il mercato elettronico;

4) di disporre che il presente "Patto di integrità" si applica, fatta salva la facoltà dell'adozione di specifici patti/protocolli in relazione alla complessità degli interventi, anche a tutte le procedure sopra e sotto soglia, relative a:

- Lavori a scomputo parziale o totale degli oneri di urbanizzazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 1, lettera g) e dell'art. 122, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

- Lavori scaturenti da accordi convenzionali, comunque denominati, compresi gli Accordi di Programma stipulati tra privati e Amministrazione Comunale.

### SCHEMA DI PATTO DI INTEGRITÀ TRA COMUNE E OPERATORI ECONOMICI CHE PARTECIPANO ALLE PROCEDURE AVENTI PER OGGETTO L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI, PRODOTTI, LAVORI E OPERE.

#### **Premessa:**

Questo documento deve essere obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all'offerta da ciascun operatore economico che partecipa ad una qualsiasi procedura di gara/affidamento indetta dall'Amministrazione comunale, compresi gli affidamenti diretti, le concessioni e, ove tecnicamente possibile, tutte le procedure istruite mediante il ricorso al mercato elettronico.

Il presente "Patto di integrità" si applica, fatta salva la facoltà dell'adozione di specifici patti/protocolli in relazione alla complessità degli interventi, anche a tutte le procedure sopra e sotto soglia, relative a:

Lavori a scomputo parziale o totale degli oneri di urbanizzazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 32, comma 1, lettera g) e dell'art. 122, comma 8 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

Lavori scaturenti da accordi convenzionali, comunque denominati, compresi gli Accordi di Programma stipulati tra privati e Amministrazione Comunale;

Questo Patto d'Integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione del Comune e degli operatori economici che partecipano alle gare dallo stesso indette di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'esplicito impegno anti-corrruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione di un contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Il personale, i collaboratori e gli eventuali consulenti e collaboratori del Comune, impiegati ad ogni livello nell'espletamento della singola procedura di gara e nel controllo dell'esecuzione del relativo contratto, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto.

Il presente Patto di Integrità è valido e vincolante per l'operatore economico (e le relative sanzioni applicabili) dal momento di partecipazione alla singola gara sino alla completa esecuzione del contratto stipulato in esito alla conclusione della specifica gara cui l'operatore economico ha partecipato.

### **Art. 1. Finalità**

Il presente Patto d'integrità stabilisce la reciproca e formale obbligazione, tra l'Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici, di improntare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza.

Per i consorzi ordinari o raggruppamenti temporanei l'obbligo riguarda tutti i consorziati o partecipanti al raggruppamento o consorzio.

Il Patto di integrità costituisce parte integrante di qualsiasi contratto assegnato dalla Amministrazione aggiudicatrice a seguito della procedura di affidamento, compresi gli affidamenti diretti, le concessioni e, ove tecnicamente possibile, tutte le procedure istruite mediante il ricorso al mercato elettronico.

La mancata consegna di questo documento debitamente sottoscritto dal titolare o rappresentante legale dell'operatore economico concorrente comporta l'esclusione dalla gara a norma dell'art. 1 comma 17 della L. 6 novembre 2012 n. 190.

### **Art. 2. Obblighi dell'operatore economico**

L'operatore economico, per partecipare alla procedura di gara/affidamento:

-dichiara di non avere influenzato il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando, o di altro atto equipollente, al fine di

condizionare le modalità di scelta del contraente da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice e di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno - e s'impegna a non corrispondere né promettere di corrispondere ad alcuno - direttamente o tramite terzi, ivi compresi i soggetti collegati o controllati, somme di denaro, regali o altra utilità finalizzate a facilitare l'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

-si obbliga a non ricorrere ad alcuna mediazione o altra opera di terzi finalizzata all'aggiudicazione e/o gestione del contratto;

-assicura di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla procedura, e assicura, con riferimento alla specifica procedura di affidamento, di non avere in corso né di avere praticato intese e/o pratiche restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della vigente normativa;

-si impegna a segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione dell'Amministrazione aggiudicatrice, secondo le modalità indicate sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente" del Comune qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura o durante l'esecuzione del



contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla procedura, comprese illecite richieste o pretese dei dipendenti dell'Amministrazione stessa.

Al segnalante si applicano, per quanto compatibili, le tutele previste L'art. 1, comma 51, della legge 190/2012.

-si obbliga ad informare puntualmente tutto il personale, di cui si avvale, del presente Patto di integrità e degli obblighi in esso contenuti e a vigilare affinché gli impegni sopra indicati siano osservati da tutti i collaboratori e dipendenti nell'esercizio dei compiti loro assegnati;

-assicura di collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, etc.);

-si obbliga ad acquisire con le stesse modalità e gli stessi adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di subappalto, preventiva autorizzazione da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice, anche per i sub affidamenti relativi alle seguenti categorie:

- A. trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- B. trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento

- rifiuti per conto terzi;
- C. estrazione, fornitura e trasporto terra e materiali inerti;
- D. confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
- E. noli a freddo di macchinari;
- F. forniture di ferro lavorato;
- G. noli a caldo;
- H. autotrasporti per conto di terzi
- I. guardiania dei cantieri.

-si obbliga altresì a inserire identiche clausole di integrità e anti-corrruzione nei contratti di subappalto di cui al precedente paragrafo, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Nel contratto di appalto devono essere inserite le clausole del Patto di integrità: infatti nelle fasi successive all'aggiudicazione, gli obblighi si intendono riferiti all'aggiudicatario, il quale, a sua volta, avrà l'onere di pretenderne il rispetto anche dai propri subcontraenti.

### **Art. 3. Obblighi dell'Amministrazione aggiudicatrice**

L'Amministrazione aggiudicatrice si obbliga a rispettare i principi di lealtà, trasparenza e correttezza e ad attivare i procedimenti disciplinari nei confronti del personale a vario titolo intervenuto nel procedimento di affidamento e nell'esecuzione del contratto in caso di violazione di detti principi e, in

particolare, qualora riscontri la violazione dei contenuti del "codice di comportamento dei dipendenti del Comune e del D.P.R. 16.04.2013, n. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici

.  
In particolare l'Amministrazione aggiudicatrice assume l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

L'Amministrazione aggiudicatrice è obbligata a rendere pubblici i dati più rilevanti riguardanti l'aggiudicazione, in base alla normativa in materia di trasparenza.

#### **Art. 4. Violazione del Patto di integrità**

La violazione del Patto di integrità è dichiarata in esito ad un procedimento di verifica in cui venga garantito adeguato contraddittorio con l'operatore economico interessato.

La violazione da parte dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, di uno degli impegni previsti suo carico dall'articolo 2, può comportare, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è accertata:

- esclusione dalla procedura di gara;

- escussione ed incameramento della cauzione provvisoria ove presentata a corredo dell'offerta;
- risoluzione del contratto per grave inadempimento e in danno dell'operatore economico;
- escussione ed incameramento della cauzione definitiva presentata dall'operatore economico per la stipula del contratto a garanzia della buona esecuzione del contratto, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- responsabilità per danno arrecato al Comune nella misura del 10% del valore del contratto (se non coperto dall'incameramento della cauzione definitiva sopra indicata), impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- esclusione del concorrente dalle gare indette dal Comune per un periodo di tempo non inferiore ad un anno e non superiore a 5 anni, determinato dall'Amministrazione comunale in ragione della gravità dei fatti accertati e dell'entità economica del contratto;
- segnalazione del fatto all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici ed alle competenti Autorità.

### **Art. 5. Efficacia del patto di integrità**

Il Patto di Integrità e le sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura di affidamento.

Ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto d'Integrità fra Comune e gli operatori economici e tra gli stessi operatori economici partecipanti alla medesima gara è devoluta all'Autorità Giudiziaria competente.